

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Avviso pubblico per la progressione verticale di complessive n. 536 unità di personale dall'Area dei Coadiutori all'Area degli Assistenti del ruolo della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante “*Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2022, n. 9 recante “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, n. 82;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni e in particolare l'art. 52, comma 1 bis, il quale dispone che, “*fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree [...], avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, [...], sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate*

dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno”;

VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 – Triennio giuridico ed economico 2019 -2021, sottoscritto il 9 dicembre 2024 (da adesso CCRL 2019/2021);

VISTO il Titolo III – Ordinamento professionale – Capo I “*Sistema di classificazione professionale*” del predetto CCRL 2019/2021, con cui è stato previsto, ai sensi dell’art. 16, “*un nuovo modello classificatorio*” volto a perseguire “*la finalità di fornire alla Regione siciliana e agli Enti di cui all’art. 1 della l.r. n. 10/2000 uno strumento efficace e innovativo di gestione del personale e contestualmente offrire, ai dipendenti, un percorso agevole e incentivante di sviluppo professionale*”;

VISTO l’art. 17, comma 1 del CCRL 2019/2021, il quale dispone che “*il sistema di classificazione del personale, basato su criteri di flessibilità funzionali alle esigenze dell’Amministrazione, è articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali:*

Area dei Coadiutori;

Area degli Assistenti;

Area dei Funzionari;

Area delle Elevate Professionalità”;

VISTO l’art. 17, comma 3 del CCRL 2019/2021 ai sensi del quale “*in coerenza con i relativi contenuti, nell’Area sono individuate le famiglie professionali, ovvero ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze comune. Nell’ambito delle famiglie professionali vengono definite le competenze professionali caratterizzanti ciascuna famiglia nonché, ove richiesti, specifici titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni ad albi professionali, esperienze lavorative o professionali”;*

VISTO l’art. 24, comma 6, del CCRL 2019/2021, il quale dispone che “*Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’Amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nell’allegata tabella di corrispondenza”;*

VISTO l’art. 23, comma 1 del CCRL 2019/2021, il quale chiarisce come le progressioni debbano avvenire “*tra un’area e quella immediatamente superiore*”;

VISTO l’art. 24, comma 8, del CCRL 2019/2021 che ha previsto che “*Le progressioni verticali cd. in deroga sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art. 1, comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell’anno 2018 relativo al personale destinatario del CCRL 2019/2021. Per il personale della Regione siciliana le predette risorse, con riferimento allo 0,55% sono state individuate con l’art. 7, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1”;*

VISTI, altresì, l’art. 26, comma 2; l’art. 62, comma 9; e l’art. 97, commi 5 e 6, del più volte richiamato CCRL 2019/2021;

VISTO l’art. 74 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, come modificato con legge regionale 12 marzo 2025, n. 8, il quale dispone che “*nell’ambito delle procedure di progressione tra le categorie del CCRL del personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana, il 50% delle posizioni disponibili è riservato al personale in possesso del requisito del titolo di studio necessario per l’accesso alla categoria superiore ed esperienza almeno decennale nella qualifica immediatamente inferiore anche assunto ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modificazioni o delle successive leggi che ne hanno esteso*

i benefici. Ai fini economici l’anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’Amministrazione regionale nella qualifica di provenienza è riconosciuta al 50%”.

VISTO l’art. 7, comma 1 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1;

VISTO il D.D.G. n. 6059 del 15 dicembre 2025 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale con cui “*al personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o part-time, è attribuita la famiglia professionale riportata negli elenchi allegati, distinti per Area dei Coadiutori, Assistenti e Funzionari”;*”;

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, recante “*Legge di stabilità regionale 2025-2027”;*”

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2, recante “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027”;*”

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 16 gennaio 2025 “*Legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027. Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1-9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 275 del 24 settembre 2025 avente ad oggetto “*Rendiconto generale della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2024. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni”;*”

VISTO che con l’ordine del giorno n. 264, presentato nella seduta del 18 dicembre 2024, l’Assemblea Regionale siciliana ha approvato il “*Bilancio consolidato della Regione per l’esercizio finanziario 2023” approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 440 del 11 dicembre 2024”;*”

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Regione Siciliana, per il triennio 2025-2027 (da adesso PIAO 2025-2027);

VISTO il D.P.Reg. n. 727 del 17 febbraio 2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 43 del 14 febbraio 2025, è stato conferito alla Dott.ssa Salvatrice Rizzo l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246”;*”

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, concernente l’attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione);

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, concernente “*attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*” e in particolare l’art. 24, commi 1 e 2;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;*”

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali”;*”

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con*

riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione-quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 recante “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

CONSIDERATE complessivamente la vacanza nelle dotazioni organiche del personale dell’Area degli Assistenti;

CONSIDERATO che in data 14 ottobre 2025 è stato formalmente avviato il confronto di cui all’art. 5 CCRL 2019-2021, sui criteri per l’effettuazione delle procedure di progressione tra le Aree del Comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

CONSIDERATO, altresì, che il predetto confronto si è concluso in data 13 novembre 2025;

VISTA la Delibera regionale n. 394 del 17 dicembre 2025, “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Siciliana 2025-2027. Modifica ed integrazione della Sezione 3.3.3.2. Approvazione*”;

CONSIDERATO che il presente avviso è pubblicato condizionatamente al rilascio del visto di regolarità relativo alla modifica ed integrazione del PIAO 2025/2027 da parte della Corte dei Conti;

CONSIDERATO che la presentazione delle domande di partecipazione avviene esclusivamente mediante il “*Portale del Dipendente*” della Regione Siciliana, con apertura dei termini il 7 gennaio 2026 e scadenza perentoria il 6 febbraio 2026;

RITENUTO che, prima dell’apertura dei suddetti termini, venga emanata apposita circolare esplicativa del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, recante indicazioni operative per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura selettiva;

RITENUTO, pertanto, di dare avvio alla procedura di passaggio dall’Area dei Coadiutori all’Area degli Assistenti;

DECRETA

- Articolo 1 -
Posti disponibili

1. Per le motivazioni espresse nelle premesse e in coerenza con le facoltà disponibili è indetta ai sensi dell'art. 24 del CCRL 2019/2021, una procedura di progressione tra le aree, per il passaggio di complessive 536 unità di personale dall'Area dei Coadiutori all'Area degli Assistenti del ruolo della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
2. Il contingente complessivo di n. 536 posti messi a bando è così ripartito tra le seguenti famiglie professionali:
 - Famiglia Giuridica: 4 posti;
 - Famiglia Amministrativa: 430 posti;
 - Famiglia Economico-contabile: 13 posti;
 - Famiglia Informatico-statistica: 7 posti;
 - Famiglia Tecnica: 82 posti.

- Articolo 2 -
Requisiti di ammissione

1. La procedura per il passaggio dall'Area dei Coadiutori all'Area degli Assistenti è riservata al personale appartenente al ruolo Regionale che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso, si trovi in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 - b) essere inquadrato nell'Area dei Coadiutori;
 - c) essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno per l'Area messa a bando e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area dei Coadiutori e/o nelle equivalenti categorie del precedente sistema di classificazione, anche se in posizione di aspettativa, assegnazione temporanea, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra Pubblica Amministrazione, ovvero altro Ente;
 - d) ovvero, essere in possesso dei seguenti requisiti alternativi rispetto a quelli di cui alla lettera c):
 - assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'Area di Coadiutori e/o nelle equivalenti categorie del precedente sistema di classificazione, anche se in posizione di aspettativa, assegnazione temporanea, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra Pubblica Amministrazione, ovvero altro Ente.
2. Sono valutabili i titoli di studio stranieri - ossia rilasciati da enti non italiani, ma riconosciuti dallo Stato estero ove ha sede l'ente che ha emesso il titolo - purché abbiano ottenuto, entro la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso, il riconoscimento accademico (*ex equipollenza*) o il conferimento del valore legale di cui all'art. 38, co. 3.2, del D. Lgs. 165/2001.
3. In applicazione dell'art. 74 della legge regionale n. 3 del 31 gennaio 2024, come modificato con legge regionale n. 8 del 12 marzo 2025, nell'ambito delle procedure di progressione tra le categorie del CCRL del personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana, il 50% delle posizioni disponibili è riservato al personale in possesso del requisito del titolo di studio necessario per l'accesso alla categoria superiore ed esperienza almeno decennale nella qualifica immediatamente inferiore anche assunto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modificazioni o delle successive leggi che ne hanno esteso i benefici. Ai fini economici l'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'Amministrazione regionale nella qualifica di provenienza è riconosciuta al 50%.

- Articolo 3 -
Cause di esclusione

1. Alla procedura selettiva di cui all'art. 1 non possono partecipare i dipendenti che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) nei due anni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso, abbiano riportato provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 83, comma 3, lett. f), del CCRL 2019/2021, superiori al rimprovero scritto;

b) siano stati interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, nel corso dell'attività presso l'Amministrazione regionale o altro Ente, salvo che il procedimento penale non si sia concluso con l'assoluzione, almeno in primo grado, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso.

2. Ferma restando l'esclusione dalla partecipazione dei dipendenti che si trovino in almeno una delle condizioni previste dal comma 1, possono partecipare alla procedura con riserva:

a) i dipendenti in servizio sottoposti, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso, a procedimento disciplinare sospeso in attesa di definizione del procedimento penale instaurato nei loro confronti, non interessati da misure cautelari di sospensione.

In questo caso, l'eventuale passaggio verso l'area superiore è sospeso ed è subordinato alla definizione della formula di piena assoluzione ovvero al provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato del procedimento penale in corso.

b) i dipendenti in servizio sottoposti a procedimento disciplinare pendente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso.

In questo caso l'eventuale passaggio verso l'area superiore è sospeso ed è subordinato alla definizione del procedimento disciplinare pendente con l'archiviazione o con l'irrogazione di una sanzione non superiore alla multa di importo pari a quattro ore di retribuzione o, per le fattispecie previste dall'art. 83, comma 3, lett. f), del CCRL 2019/2021, non superiore al rimprovero scritto.

3. In ogni caso, tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di cui all'art. 2 o la sussistenza di una causa di esclusione di cui al presente articolo.

- Articolo 4 - **Criteri di valutazione**

1. Il passaggio dall'Area dei Coadiutori all' Area degli Assistenti avviene sulla base di apposite graduatorie redatte all'esito della verifica dei seguenti elementi di valutazione, a ciascuno dei quali, a norma dell'articolo 24, comma 7 del CCRL 2019/2021, deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25%:

a) esperienza maturata nell'area di provenienza;

b) titolo di studio;

c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali e il possesso di ulteriori titoli universitari.

- Articolo 5 - **Ripartizione punteggio**

1. Il punteggio massimo conseguibile da ciascun dipendente è pari a 100 punti.

2. Il suddetto punteggio è ripartito tra i criteri di cui all'art. 4 nel modo seguente:

- esperienza maturata nell'area di provenienza, fino a **30 punti**;

- titolo di studio, fino a **35 punti**;

- competenze professionali, fino a **35 punti**.

- Articolo 6 - **Esperienza maturata nell'Area dei Coadiutori**

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione dell'esperienza professionale è di **30 punti**.

2. L'esperienza professionale maturata, è valutata tenendo conto degli anni di servizio prestati con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

3. I periodi pari o superiori a sei mesi sono equiparati ad un anno. I periodi inferiori a sei mesi non sono conteggiati. Ai fini del calcolo del punteggio conseguibile, le unità temporali relative a un anno e a sei mesi sono considerate equivalenti rispettivamente a 360 giorni e a 180 giorni.
4. All'esperienza professionale maturata è attribuito il punteggio di 1,2 punti per ciascun anno di servizio prestato, o frazione di esso uguale o superiore a sei mesi, anche a tempo determinato.
5. Si considera l'anzianità maturata presso l'Amministrazione regionale, o altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, nell'Area dei Coadiutori e/o nelle categorie confluite nell'Area dei Coadiutori e/o in equivalenti aree/categorie/qualifiche di altri comparti.
6. In ogni caso, non sarà valorizzata l'anzianità antecedente al 1 gennaio 2001.
7. Ai fini del calcolo dell'esperienza professionale si tiene conto della decorrenza economica dell'inquadramento.
8. L'esperienza professionale è valutata anche se maturata in posizione di aspettativa (idonea a non dare luogo ad interruzione di anzianità), assegnazione temporanea, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione o altro ente.
9. Ai fini dell'esperienza professionale maturata non si tiene conto dei periodi di aspettativa, o di ogni altra situazione giuridica, non utile ai fini della decorrenza dell'anzianità¹. I periodi di aspettativa, che danno luogo ad interruzione di anzianità di servizio e/o di carriera, eventualmente fruiti dai candidati, non verranno valutati nel conteggio di cui al comma 1.

- Articolo 7 - Titoli di studio

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione del titolo di studio è di **35 punti**.
2. Per il titolo di studio posseduto alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso, è attribuito il seguente punteggio:
- diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale): **35 punti**.
3. È valutato il titolo di studio più elevato posseduto dal dipendente alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.
4. Se si posseggono due o più titoli di studio della stessa tipologia, i punti attribuiti sono i medesimi di chi abbia conseguito un unico titolo di studio della stessa tipologia.
5. Sono valutabili i titoli di studio stranieri - ossia rilasciati da enti non italiani, ma riconosciuti dallo Stato estero ove ha sede l'ente che ha emesso il titolo - purché abbiano ottenuto, entro la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso, il riconoscimento accademico (*ex equipollenza*) o il conferimento del valore legale di cui all'art. 38, co. 3.2, del D. Lgs. 165/2001.

- Articolo 8 - Competenze professionali acquisite: titoli

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione delle competenze professionali è di **35 punti**, ripartito tra:
- valutazione di titoli ulteriori e abilitazioni professionali;
- valutazione della *performance*.
2. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione dei titoli di studio ulteriori rispetto a quelli valutati ai sensi dell'art. 7 e delle abilitazioni professionali, è pari a **20 punti**.

¹ 1) Aspettativa per motivi familiari e personali, ai sensi dell'art. 51 CCRL vigente;

2) Aspettativa con diritto alla conservazione del posto per vincita di altro concorso pubblico, ai sensi dell'art. 26, comma 2 e dell'art. 51, lett. a) CCRL vigente;

3) Aspettativa per tutta la durata del contratto a termine, ai sensi dell'art. 51, lett. b) CCRL vigente;

4) Aspettativa per il ricongiungimento con il coniuge che presta servizio all'estero e nel resto d'Italia, ai sensi dell'art. 52 CCRL vigente;

5) Aspettativa per avvio attività professionali o imprenditoriali, ai sensi dell'art. 18 Legge 183/2000;

6) Aspettativa per gravi e documentati motivi di famiglia, ai sensi dell'art. 53 CCRL vigente (legge 53/2000, art. 4, comma 2)

7) Congedo per formazione, per attività formative o completamento agli studi, ai sensi dell'art. 5 Legge 53/2000 e art. 59 CCRL vigente;

8) Assenza per malattia, ai sensi dell'art. 48 CCRL vigente (ulteriori 18 mesi);

9) Assenza ai sensi dell'art. 56 CCRL vigente – Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche (ulteriori 18 mesi).

3. A ciascun titolo dichiarato sarà attribuito il punteggio sotto indicato:

- a) laurea triennale o di primo livello: **4 punti**;
- b) laurea vecchio ordinamento ovvero laurea magistrale a ciclo unico o laurea specialistica che non sia la naturale prosecuzione del titolo di cui alla precedente lettera a): **8 punti**;
- c) master di I livello: **1 punto**;
- d) master II livello: **2 punti**;
- e) scuola di specializzazione *post laurea*: **2 punti**;
- f) abilitazioni professionali conseguite previo superamento di un esame di Stato: **2 punti**;
- g) dottorato di ricerca: **3 punti**;
- h) certificazioni informatiche riconosciute: **1 punto**;
- i) certificazioni linguistiche riconosciute: **1 punto**.

4. I titoli alle lettere a) e b) sono tra di loro alternativi, pertanto il relativo punteggio non è cumulabile.

5. I titoli di alle lettere da a) a g) sono valutati esclusivamente se conseguiti presso istituzioni universitarie, pubbliche o private.

6. I titoli di cui alle lettere da c) a g) saranno valutati solo se acquisiti previo conseguimento di un titolo universitario.

7. I titoli di alle lettere h) e i) sono valutati esclusivamente se conseguiti presso istituzioni riconosciuti.

8. Sono valutabili i titoli di studio stranieri - ossia rilasciati da enti non italiani, ma riconosciuti dallo Stato estero ove ha sede l'ente che ha emesso il titolo - purché abbiano ottenuto, entro la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso, il riconoscimento accademico (*ex equipollenza*) o il conferimento del valore legale di cui all'art. 38, co. 3.2, del D. Lgs. 165/2001.

9. Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente sopra indicati.

- Articolo 8 bis -

Competenze professionali acquisite: performance

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 del presente avviso, il punteggio massimo conseguibile per la valutazione della *performance*, è pari ad un massimo di **15 punti**.

2. Il suddetto punteggio basato sulle risultanze della valutazione media della *performance* nell'ultimo triennio, è attribuito nel modo seguente:

- < 60% del punteggio massimo ottenibile in ambito *performance*: **0 punti**;
- ≥ 60% fino al 69% del punteggio massimo ottenibile in ambito *performance*: **2,5 punti**;
- ≥ 70% fino al 75% del punteggio massimo ottenibile in ambito *performance*: **5 punti**;
- ≥ 76% fino al 80% del punteggio massimo ottenibile in ambito *performance*: **7,5 punti**;
- ≥ 81% fino al 85% del punteggio massimo ottenibile in ambito *performance*: **10 punti**;
- ≥ 86% fino al 90% del punteggio massimo ottenibile in ambito *performance*: **12,5 punti**;
- ≥ 91% fino al 100% del punteggio massimo ottenibile in ambito *performance*: **15 punti**.

- Articolo 9 -

Presentazione della domanda: termini e modalità

1. La procedura selettiva viene gestita tramite il “*Portale del Dipendente*” della Regione Siciliana (di seguito “*Portale*”), raggiungibile per mezzo di VPN all’indirizzo <https://sgp.regione.sicilia.it/portaledipendente>, menù “*Servizi*”, scelta “*Progressione verticale*”; seguendo le istruzioni operative che verranno fornite con apposita circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale.

2. Il presente avviso è pubblicato in data 23 dicembre 2025 sul sito istituzionale della Regione Siciliana. Tuttavia, per esigenze tecnico-organizzative, la domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite il Portale di cui al comma 1, a decorrere dal 7 gennaio 2026 e sino alle ore 23:59 del 6 febbraio 2026. Il termine è perentorio e sono accettate esclusivamente le

domande inviate entro la data e l'ora di chiusura dell'applicativo. Le domande presentate oltre il termine indicato, ovvero con modalità diverse da quelle previste, non sono prese in considerazione.

3. Nella domanda il dipendente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tutti i dati necessari per la verifica dei requisiti di ammissione e per l'attribuzione del punteggio.

4. Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità di atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000.

5. Il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del medesimo decreto.

6. Resta fermo quanto previsto agli artt. 11 e 19 in ordine alla pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento quale forma di pubblicità legale e di notifica.

7. La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso.

- Articolo 9 bis-

Diritto di opzione su una seconda famiglia professionale

1. Al fine di favorire una più efficiente allocazione delle risorse umane e la valorizzazione delle professionalità interne, ciascun candidato, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, può indicare una sola ulteriore famiglia professionale rispetto a quella di appartenenza, quale opzione eventuale e subordinata.

2. L'opzione di cui al comma 1 è presa in considerazione esclusivamente nell'ipotesi di mancata collocazione in posizione utile nella graduatoria della famiglia professionale di appartenenza e, comunque, nei limiti dei posti residui disponibili per la famiglia professionale oggetto di opzione, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del presente avviso.

3. In caso di ricorrenza dei presupposti di cui al comma 2, la Commissione di cui all'articolo 10 procede alla verifica della coerenza professionale, accertando la rispondenza tra l'esperienza e la professionalità effettivamente maturate ed utilizzate dal dipendente presso l'Amministrazione per almeno cinque anni e le competenze caratterizzanti la famiglia professionale oggetto di opzione.

4. L'esercizio dell'opzione non costituisce titolo né diritto all'inquadramento nella seconda famiglia professionale ed è, in ogni caso, congiuntamente subordinato:

a) alla posizione utile conseguibile ai fini dell'assegnazione, secondo l'ordine di merito e le regole del presente avviso;

b) alla effettiva disponibilità di posti residui nella famiglia professionale indicata in opzione;

c) all'esito positivo della verifica di cui al comma 3.

- Articolo 10 -

Commissione esaminatrice e sottocommissioni

1. Con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione di valutazione per la verifica di quanto dichiarato dai candidati nella domanda di partecipazione.

2. La Commissione esaminatrice è competente per l'espletamento delle fasi della procedura selettiva, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito.

3. Secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la Commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

4. Il Dipartimento, per esigenze di funzionalità e celerità della procedura selettiva, si riserva la possibilità di nominare sottocommissioni.

- Articolo 11 -
Graduatoria finale

1. Ai fini della formazione della graduatoria di merito per ciascuna famiglia professionale, il punteggio finale è determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dell'esperienza maturata nell'Area di provenienza, dei titoli di studio e delle competenze professionali acquisite.
2. In ciascuna graduatoria, una per ogni famiglia professionale, il 50% dei posti disponibili è riservato al personale di cui all'art. 2, comma 3 del presente avviso. Ogni graduatoria rimane unica e la riserva del 50% è applicata automaticamente dall'applicativo.
3. La graduatoria di merito per ciascuna famiglia professionale, elaborata automaticamente dall'applicativo utilizzato per la presentazione della domanda sulla base dei dati dichiarati dai candidati, sarà approvata in via provvisoria dalla Commissione di cui al precedente art. 10 e pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale.
4. Ai dipendenti è riconosciuta la facoltà di chiedere il riesame del punteggio attribuito per eventuali errori e/o omissioni nel calcolo effettuato, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica indicato nella circolare contenente le indicazioni tecnico-operative afferenti alla gestione della presente procedura selettiva.
5. La Commissione si pronuncia entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza, salvo che per l'elevato numero di contestazioni o per la complessità dell'istruttoria siano necessari tempi più lunghi.
6. Ciascuna graduatoria provvisoria per ogni famiglia professionale, eventualmente modificata dalla Commissione a seguito delle istanze di riesame ricevute, è approvata in via definitiva con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale.
7. A parità di punteggio, avrà la precedenza in graduatoria, in ordine di priorità, il dipendente con:
 - a) maggiore esperienza maturata presso la Regione Siciliana;
 - b) minore età anagrafica.
8. Le graduatorie definitive di merito saranno formulate, distintamente per ogni famiglia professionale, secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai dipendenti nella domanda di partecipazione che l'Amministrazione procederà ad effettuare anche a campione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9. Qualora, anche in seguito di tali controlli, fosse accertata, in qualsiasi momento, l'inidoneità a partecipare e/o falsità delle dichiarazioni contenute nella domanda, l'Amministrazione disporrà l'esclusione del dipendente interessato alla procedura in questione, con provvedimento motivato.
10. Le graduatorie definitive di merito saranno pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale. Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i dipendenti.
11. I posti di cui all'art. 2, comma 3 del presente avviso, se non ricoperti nella loro totalità, saranno oggetto di scorrimento tra i dipendenti collocati utilmente nelle relative graduatorie di merito.
Resta ferma l'applicazione dell'articolo 9 bis ai fini dell'eventuale utilizzazione dei posti residui nella famiglia professionale indicata in opzione, nei limiti e alle condizioni ivi previste.
12. Le graduatorie finali (una per ciascuna famiglia professionale) avranno vigenza esclusivamente per le progressioni verticali di complessive 536 unità di personale dall'Area dei Coadiutori all'Area degli Assistenti di cui al presente avviso, e non saranno riutilizzabili per gli anni successivi.
13. Dalla data della pubblicazione di cui al predetto comma 10, decorrerà il termine per le eventuali impugnativa avverso le graduatorie definitive di merito.

- Articolo 12 -
Inquadramento in ruolo e assegnazione della sede

1. I candidati dichiarati vincitori per ciascuna graduatoria di cui all'art. 11, saranno inquadrati nell'Area degli Assistenti della rispettiva famiglia professionale di appartenenza.
2. L'assegnazione della sede di destinazione è strettamente collegata al numero di posti messi a bando per ciascuna famiglia professionale, in modo da rispettare il fabbisogno organico e funzionale della Regione

Siciliana. L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove rappresentata la necessità, di assegnare una diversa sede di destinazione.

- Articolo 13 -
Decadenza dalla graduatoria

1. La mancata presentazione del vincitore, senza giustificato e/o documentato motivo, nel giorno comunicato dall'Amministrazione per prendere servizio presso il Dipartimento di destinazione, comporta la decadenza dalla graduatoria.

- Articolo 14 -
Cessazione dell'assegnazione temporanea

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 9, del CCRL 2019/2021, in caso di passaggio all'Area immediatamente superiore per effetto della progressione verticale, il dipendente cessa dall'assegnazione temporanea.

- Articolo 15 -
Trattamento economico e giuridico

1. Il passaggio dall'Area dei Coadiutori all'Area degli Assistenti comporterà l'attribuzione del trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova Area e avrà decorrenza dalla data del nuovo inquadramento.

2. Il differenziale stipendiale cessa di essere corrisposto in caso di progressione ad Area superiore e rientra nella disponibilità del Fondo risorse decentrate, fatta salva la quota dello stesso eventualmente necessaria a garantire l'invarianza della retribuzione fissa annua in godimento (stipendio, comprensivo di differenziale stipendiale e indennità di amministrazione), nel caso in cui la retribuzione fissa annua dell'Area di nuovo inquadramento (stipendio tabellare e indennità di amministrazione) risulti inferiore alla predetta retribuzione fissa in godimento. La quota eventualmente mantenuta è computata a carico del Fondo risorse decentrate ed è riassorbita, tornando conseguentemente nella disponibilità del Fondo risorse decentrate, in caso di progressione economica effettuata nella nuova Area.

3. Il "differenziale stipendiale" di cui al comma 2 non pregiudica l'attribuzione degli ulteriori "differenziali stipendiali" di cui all'art. 18 CCRL (Progressioni economiche all'interno delle Aree) che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso.

4. In caso di passaggio all'Area immediatamente superiore, il dipendente è esonerato dallo svolgimento del periodo di prova e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite.

- Articolo 16 -
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali conferiti dai partecipanti sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

2. Titolare del trattamento è la Regione Siciliana – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale - nella persona del Dirigente Generale *pro tempore*, Dott.ssa Salvatrice Rizzo.

3. Le finalità del trattamento riguardano, in particolare:

a) la ricezione, protocolloazione, istruttoria delle istanze, la verifica dei requisiti, l'attribuzione dei punteggi, la formazione/approvazione e pubblicazione degli esiti, nonché ogni adempimento procedurale e istruttorio connesso alla selezione interna;

b) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali, nonché la gestione di eventuali istanze di accesso, controlli, ricorsi e contenzioso;

c) l'aggiornamento e l'incremento della banca dati del personale - anagrafe delle competenze - attraverso la valorizzazione delle informazioni di carattere culturale e professionale dichiarate e/o verificate nell'ambito della procedura, in armonia con le funzioni istituzionali dell'Amministrazione in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e programmazione del fabbisogno di personale, al fine di fondare le correlate

scelte di pianificazione su una conoscenza effettiva e aggiornata delle competenze disponibili all'interno dell'Amministrazione.

4. La base giuridica del trattamento è individuata nell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR. Le ulteriori attività di trattamento di cui al comma 3, lett. c), si collocano nell'alveo delle medesime basi giuridiche e sono svolte nei limiti di compatibilità con le finalità originarie del procedimento, secondo i criteri di cui all'art. 6, par. 4, del GDPR, garantendo in ogni caso il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

5. Il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari di dati personali e dati relativi a condanne penali e reati, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 10 del GDPR e della normativa nazionale vigente, esclusivamente per le finalità espressamente previste nelle lett. a) e b).

6. Per le finalità di cui alla lett. c) sono trattati esclusivamente *"dati comuni"*, con esclusione dei dati di cui agli artt. 9 e 10 GDPR.

7. Il trattamento è effettuato con modalità sia cartacee sia informatizzate, da personale appositamente autorizzato, nel rigoroso rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, minimizzazione, esattezza e proporzionalità. I dati potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità indicate, a soggetti pubblici o privati che forniscono servizi strumentali alla gestione della procedura e del rapporto di lavoro, espressamente designati quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, nonché a soggetti ai quali la comunicazione dei dati sia dovuta in adempimento di obblighi di legge o di regolamento.

8. Il conferimento dei dati richiesti costituisce requisito obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l'impossibilità di dar corso all'istruttoria della domanda e di partecipare alla procedura selettiva.

9. Ogni partecipante alla procedura gode dei diritti di cui al Capo III del GDPR, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi o per motivi connessi alla sua situazione particolare.

10. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del citato Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale.

- Articolo 17 -

Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. L'accesso alla documentazione concernente la presente procedura sarà comunque differita al termine dell'*iter* procedimentale medesimo: ossia al momento successivo la pubblicazione delle graduatorie finali, di cui all'art. 11 del presente avviso.

- Articolo 18 -

Conseguenze delle dichiarazioni mendaci e cause di esclusione

1. In qualsiasi fase della procedura, l'Amministrazione può disporre l'esclusione del candidato qualora accerti la mancanza di uno dei requisiti di ammissione, ovvero la non veridicità, totale o parziale, delle dichiarazioni rese.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, il dipendente decade dal beneficio eventualmente conseguito e l'Amministrazione procede al recupero delle somme erogate, fatta salva ogni ulteriore responsabilità disciplinare, civile e penale.

3. Costituiscono, altresì, causa di esclusione:

a) la presentazione della domanda oltre i termini previsti;

b) la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate dall'art. 9.

- Articolo 19 –
Norme di salvaguardia

1. Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione, né fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto alla progressione nell'Area immediatamente superiore a quella di provenienza.
2. Per quanto non previsto dal presente avviso trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa regionale e nazionale vigente in materia.
3. La Regione Siciliana si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di revocare il presente avviso o comunque di non dare seguito alla procedura selettiva, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative.
4. Il presente avviso e gli atti conseguenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale. Tale pubblicazione costituisce forma di pubblicità legale e ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati.
5. Contro il presente avviso è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale-Palermo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione siciliana entro centoventi giorni dalla stessa data.

Palermo, 23/12/2025

Il Dirigente Generale
Dott.ssa Salvatrice Rizzo